Corso di diritto antidiscriminatorio Firenze 12 aprile 2022

avv. Alberto Guariso ww.studiodirittielavoro.it



SU TUTTE LE AREE PUBBLICHE







NO



DI BURGA BURGINI E NIGAB

A "VU" CUMPRATE MENDICANT

Divieti stabiliti con Ordinanza Sindacale

IL SINDACO Gianluca Buonanno Tre riflessioni sulla discriminazione per nazionalità dopo dopo la fine del «contenzioso prestazioni»

1) Prima riflessione

- Sebbene la direttiva 2000/43 non si applichi alla nazionalità, gli «obblighi paritari» sono molti e sono collocati soprattutto nel diritto dell'Unione
- Il diritto antidiscriminatorio opera anche quando non sono esclusi tutti i soggetti caratterizzati dal fattore protetto: è sufficiente che tutti gli esclusi lo siano, anche se alcuni di essi non subiscono lo svantaggio.
- In realtà era una affermazione già pacifica : cfr. Cass. 6575/16 e CGUE 26.2.08 in causa C-506/06 (costituisce discriminazione basata sul sesso il licenziamento di una lavoratrice che si sottopone a pratiche di fecondazione, perché solo le donne possono sottoporvisi, anche se non tutte le donne si trovano in tale situazione)
- Ma nel caso delle differenze per nazionalità «incombeva» la formulazione dell'art. 43 TU immigrazione: «soltanto» in ragione della sua condizione di straniero. Si ipotizzava quindi una «differenza per titolo di soggiorno» che non sarebbe discriminazione per nazionalità
- Ora la questione può dirsi superata

Cass.16164/19 (Bonus bebe – rimessione corte cost. - punto 37) «Il diniego dell'assegno di natalità pare integrare una discriminazione a causa della nazionalità...»

2^ riflessione: un punto di incontro tra controllo di ragionevolezza e divieto di discriminazione

I due controlli (di ragionevolezza e di non discriminazione) sono in parte diversi: **art. 3 Cost.** (indipendente dai fattori, ma spesso limitato ai diritti fondamentali) **e diritto antidiscriminatorio** (riferito ai soli fattori considerati, ma idoneo a colpire qualsiasi differenza: senza possibilità di giustificazione se si tratta di discriminazione diretta; con il controllo della «causa di giustificazione» se si tratta di discriminazione indiretta).

Il controllo di ragionevolezza è sempre molto incerto. Si veda da ultimo la sentenza Corte Cost. 19/2022 : è ragionevole escludere gli stranieri titolari di permessi diversi da quello del permesso di lungo periodo perché non si tratta di una prestazione meramente assistenziale ma volta all'inserimento sociale e lavorativo.

Ma a volte le due strade si congiungono: vedi la vicenda della sentenza **Corte Cost. 44/2020** (cinque anni di residenza nella Regione Lombardia per accedere agli alloggi ERP):

- Viene promossa con azione civile contro la discriminazione
- Il Giudice rileva che il requisito danneggia di piu gli stranieri (dati)
- ..ma che è legittimato da norma di legge regionale
- La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale per violazione dell'art. 3, senza riferimento alla discriminazione
- Rimossa la norma che legittima la differenza di trattamento il giudice accoglie il ricorso antidiscriminatorio

3^ riflessione: discriminazione e diversi livelli di tutela

- La ricerca dell'uguaglianza nasce da una interazione tra i vari livelli di tutela: **interno, costituzionale, eurounitario.**
- L'azione antidiscriminatoria opera in relazione a ciascuno di questi livelli, quindi l'affermazione «non può esservi discriminazione se vi è una norma di legge» non è conferente perché si tratta di stabilire quale «legge» è effettivamente applicabile o se la differenza di trattamento a copertura mediante una norma costituzionalmente legittima.
- Si possono quindi sollevare questioni di costituzionalità o disapplicazione nell'ambito del processo antidiscriminatorio

GIUDIZI COSTITUZIONALI O AVANTI CGUE NATI DA CAUSE ANTIDISCRIMINATORIE

Corte Cost. 119/15 e Cass. Sez. un. 7951/16 (servizio civile)

- CGUE Martinez 21.6.17 (assegno famiglie numerose)
- Corte Cost. 166/18 (contributo affitti a stranieri)
- Corte Cost. 182/2020 (rinvio pregiudiziale su bonus bebe)
- CGUE 2.9.2021 C-350/20 (decisione del rinvio)
- Corte Cost. 186/2020 (iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo)
- Corte Cost. 44/2020 (cinque anni di residenza per accesso alloggi ERP)
- CGUE 25.11.2020 C-302 e 303/19 (ANF)
- Corte Cost. 54/2022 (bonus bebe e ind.maternità)
- Corte Cost. 67/2022 (ANF)
- CGUE 23.4.2020 C-507/18 + Cass. 28646/2020 orientamento sessuale e accesso al lavoro

4^ riflessione.
Il coordinamento
tra ordinamenti
per un più
elevato di tutela

La vicenda delle sentenze Corte Cost. 54/2022 e 67/2022 La 54:

- esclusione dei titolari di permesso unico dall'assegno di natalità
- Contrasto con la direttiva 2011/98 (art. 12)
- Ampia disapplicazione del diritto nazionale da parte dei giudici di merito
- La Cassazione riconosce il contrasto con la direttiva, ma «aggiunge» la violazione dell'art. 34 CDFUE e degli artt. 3 e 31 Cost. quindi solleva questione di costituzionalità
- La Corte Cost. interpella la Corte UE sulla direttiva interpretata alla luce dell'art. 34
- La Corte sancisce il contrasto con la direttiva
- La Corte Cost. dichiara l'incostituzionalità sotto entrambi i profili (diritto derivato e norme costituzionali)

...e la sentenza 67/2022

- Riconoscimento degli assegni al nucleo familiare (ANF) in modo meno favorevole per gli stranieri (non si computano i familiari all'estero)
- Ampia disapplicazione da parte dei giudici di merito
- La Cassazione interpella la CGUE che riconosce il contrasto
- Ripreso il giudizio avanti la Cassazione, questa solleva questione di costituzionalità perché ritiene di non poter «sostituire» la norma nazionale con una norma (inesistente) di diritto dell'Unione
- La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione perché il giudice comune è tenuto a dare applicazione alla direttiva attribuendo il trattamento piu vantaggioso al gruppo svantaggiato dalla discriminazione.
- Ciò che va sostituito alla norma nazionale non è il regime degli ANF, ma l'obbligo di parità di trattamento

2 questioni aperte

- L'uguaglianza tra italiani e stranieri nelle norme sul contrasto alla povertà
- La modifica del dlgs 216/03 (legge europea 238/2021) con l'introduzione del fattore «nazionalità» e l'ampiamento del campo di applicazione.